



**SANITASERVICE ASL BR s.r.l.**  
**Società Unipersonale della ASL di Brindisi**

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte  
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

# ***SISTEMA DISCIPLINARE***

*approvato dall'Amministratore Unico della Sanitaservice ASL Br srl con Atto n. 66 del 20.12.2019*



**SANITASERVICE ASL BR s.r.l.**  
**Società Unipersonale della ASL di Brindisi**

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte  
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

## ***Sommario***

PREMESSA.....	3
DEFINIZIONE DI “VIOLAZIONE” AI FINI DELL’OPERATIVITA’ DEL PRESENTE SISTEMA SANZIONATORIO.....	3
DIPENDENTI.....	4
AMMINISTRATORE UNICO.....	7
REVISORE UNICO.....	8
CONSULENTI, COLLABORATORI E SOGGETTI TERZI ALLA SOCIETA’.....	8
REGISTRO DELLE SANZIONI.....	9



**SANITASERVICE ASL BR s.r.l.**  
**Società Unipersonale della ASL di Brindisi**

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte  
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

## **PREMESSA**

La Società prende atto e dichiara che la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme contenute nel Modello, nei relativi Allegati e nei Protocolli è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, lo stesso articolo 6 comma 2, lettera e), del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dai Protocolli sono assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di illeciti di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 che le violazioni in questione possano determinare.

Più precisamente, la mancata osservanza delle norme contenute nel Modello e nei Protocolli lede, infatti, di per sé sola, il rapporto di fiducia in essere con la Società e comporta azioni disciplinari a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui la violazione costituisca reato. Ciò anche nel rispetto dei principi di tempestività e immediatezza della contestazione disciplinare e della irrogazione delle sanzioni, in ottemperanza alle norme di legge vigenti.

## **DEFINIZIONE DI "VIOLAZIONE" AI FINI DELL'OPERATIVITA' DEL PRESENTE SISTEMA SANZIONATORIO**

A titolo meramente generale ed esemplificativo, costituisce "**Violazione**" del presente

Modello e dei relativi Protocolli:



**SANITASERVICE ASL BR s.r.l.**  
**Società Unipersonale della ASL di Brindisi**

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte  
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

- la messa in atto di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso e nei relativi Protocolli, che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231 del 2001;
- l'omissione di azioni o comportamenti prescritti nel Modello e nei relativi Protocolli che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

## **LAVORATORI DIPENDENTI**

### **Personale dipendente in posizione non apicale**

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle norme contenute nel presente Modello e nei Protocolli Aziendali sono definiti come illeciti disciplinari.

La violazione delle disposizioni contenute nel Modello da parte di tutti i lavoratori dipendenti dalla Società costituisce sempre illecito sanzionabile con provvedimento disciplinare.

Il provvedimento disciplinare al dipendente è sempre irrogato nel rispetto dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori e del Contratto Collettivo Nazionale per il personale dipendente non medico delle strutture sanitarie associate all'AIOP .

Pertanto, a seguito della notizia di avvenuta/tentata violazione del Modello, la Società avvia la procedura di accertamento nel pieno rispetto della normativa dettata dal Contratto Collettivo richiamato.



**SANITASERVICE ASL BR s.r.l.**  
**Società Unipersonale della ASL di Brindisi**

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte  
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

La procedura, che si conclude con l'accertamento dei fatti rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione della sanzione disciplinare, deve essere avviata tempestivamente dalla notizia di avvenuta/tentata violazione del Modello dall'Organo Amministrativo.

In ogni caso di presunta violazione del Modello, l'Organo Amministrativo ovvero il referente aziendale dell' Organismo di Vigilanza deve darne notizia all'Organismo di Vigilanza (O.d.V.).

Le sanzioni disciplinari applicabili, che sono quelle previste dal CCNL, rispondono ai principi e criteri individuati dallo Statuto dei lavoratori, in applicazione dei principi di proporzionalità, nonché dei criteri di correlazione tra infrazione e sanzione e, comunque, nel rispetto della forma e delle modalità previste dalla normativa vigente.

I provvedimenti disciplinari applicabili, nei limiti di quanto previsto dal CCNL, sono:

1. Richiamo verbale;
2. Richiamo scritto;
3. Multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione;
4. Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni;
5. Licenziamento.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate anche tenendo conto:

- a) della intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- b) del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;



**SANITASERVICE ASL BR s.r.l.**  
**Società Unipersonale della ASL di Brindisi**

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte  
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

c) delle mansioni del lavoratore; della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; della qualifica di referente aziendale; della qualifica di Responsabile Area/Settore;

d) delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

In particolare, in caso di violazione del Modello che non costituisce reato ma solo lieve inosservanza dei doveri aziendali la sanzione disciplinare applicata sarà un richiamo scritto.

In caso di violazione del Modello che non costituisce reato ma inosservanza dei doveri aziendali la sanzione disciplinare applicata sarà una multa commisurata a seconda i principi summenzionati.

In caso di violazione del Modello che non costituisce reato ma grave inosservanza dei doveri aziendali ovvero reiterazione di inosservanze precedenti la sanzione disciplinare applicata sarà una sospensione dal lavoro e dalla retribuzione commisurata a seconda i principi summenzionati;

In ogni caso è prevista la sanzione del licenziamento per le violazioni del Modello che si concretizzano con la commissione di un reato presupposto ovvero reiterazione di gravi inosservanze dei doveri aziendali.

E' fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;

all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;



**SANITASERVICE ASL BR s.r.l.**  
**Società Unipersonale della ASL di Brindisi**

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte  
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

al grado di intenzionalità del suo comportamento;

alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Nel pieno rispetto della tipicità delle violazioni e della tipicità delle sanzioni applicabili, la Società si impegna a portare a conoscenza dei singoli dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello la cui violazione costituisce l'applicazione della sanzione.

### **Personale dipendente in posizione apicale**

In caso di: (a) Violazione ai sensi del precedente paragrafo, o (b) adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio Reato, di un comportamento non conforme alle prescrizioni dei documenti sopra citati, da parte dei dipendenti in posizione apicale, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure disciplinari più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

### **AMMINISTRATORE UNICO**

Nel caso di Violazione delle regole di cui al precedente paragrafo da parte dell'Amministratore Unico della Sanitaservice, l'Organismo di Vigilanza informerà senza indugio il Revisore Unico che dovrà procedere alla richiesta di convocazione dell'Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.



**SANITASERVICE ASL BR s.r.l.**  
**Società Unipersonale della ASL di Brindisi**

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte  
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

## **REVISORE UNICO**

Nel caso di Violazione delle regole di cui al precedente paragrafo da parte del Revisore Unico, l'Organismo di Vigilanza informa l'Amministratore Unico che potrà convocare l'Assemblea dei Soci affinché siano adottati gli opportuni provvedimenti.

## **CONSULENTI, COLLABORATORI E SOGGETTI TERZI ALLA SOCIETA'**

Nel caso di Violazione delle regole di cui al precedente paragrafo da parte di collaboratori, agenti, partner commerciali o consulenti esterni, o, più in generale, di Terzi con i quali la Società ha rapporti di fornitura o somministrazione, acquisto di beni o servizi e, in generale, d'affari nei limiti di quanto previsto statutariamente e dai propri scopi e attività aziendali, la Società, a seconda della gravità della violazione:

- (i) richiederà gli interessati al rigoroso rispetto delle disposizioni ivi previste; o
- (ii) avrà titolo, in funzione delle diverse tipologie contrattuali, di recedere dal rapporto in essere per giusta causa ovvero di risolvere il contratto per inadempimento dei soggetti poc'anzi indicati.

A tal fine, la Società ha previsto l'inserimento di apposite clausole nei contratti ed intese relativi a summenzionati terzi, collaboratori, consulenti e partner che prevedano:

- (a) l'informativa ai Terzi dell'adozione del Modello e del Codice di Comportamento da parte della Sanitaservice, di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione, impegnandosi a rispettarne i contenuti e a non porre in essere comportamenti che possano determinare una violazione della legge, del Modello o la commissione di alcuno dei Reati Presupposto;



**SANITASERVICE ASL BR s.r.l.**  
**Società Unipersonale della ASL di Brindisi**

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte  
dell'ASL BR ai sensi dell'art. 2497 e ss. Codice Civile

(b) il diritto per la Società di recedere dal rapporto o risolvere il contratto (con o senza l'applicazione di penali), in caso di inottemperanza a tali obblighi.

## **REGISTRO DELLE SANZIONI**

La Società si dota del "Registro delle sanzioni" nel quale vengono indicate tutte le sanzioni irrogate per violazione del Modello.

La tenuta del Registro è a cura dell'Amministratore Unico ovvero del Responsabile all'uopo autorizzato. Le sanzioni comminate all'Amministratore Unico sono riportate sul registro a cura dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.).